



Cofinanziato
dall'Unione europea



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Istituto Comprensivo "Armando Diaz" Vernole e Castri di Lecce

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado

Via della Repubblica s.n.c. - 73029 Vernole (LE) - Tel. 0832892032
e-mail: leic85600e@istruzione.it - PEC: leic85600e@pec.istruzione.it - Sito web: www.icvernole.it

Circ. n. 160

Vernole, data del protocollo

Al personale docente

Al personale ATA

Alla DSGA

Atti, RE e Sito WEB

Oggetto: **Modalità di fruizione delle ferie per il personale a tempo determinato**

Premessa

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni.

Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).

Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.

Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.

Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:

- decesso;
- malattia e infortunio;
- risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
- congedo obbligatorio per maternità o paternità;

Nota Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 26392 del 08/04/2025.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE FERIE - PERSONALE DOCENTE

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

Il personale con contratto fino al 30 giugno dovrà presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni quali:

- a. vacanze natalizie;
- b. vacanze pasquali;
- c. ponti e festività;
- d. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

Per i docenti è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:

- a. le ferie devono essere state maturate;
- b. la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

Si precisa che la mancata richiesta di fruizione comporterà la perdita del diritto alle ferie e alla conseguente indennità sostituiva (Sentenza della Corte di cassazione - Ordinanza 17/06/2024, n. 16715).
Per i docenti **Supplenti brevi e saltuari** le disposizioni sopra indicate non si applicano rimanendo in vigore le precedenti normative.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE FERIE - PERSONALE ATA

Il personale ATA con contratto fino al 30 giugno (inclusi i supplenti brevi e saltuari) è obbligato a fruire le ferie entro la data di scadenza del contratto, preferibilmente nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pantaleo Antonio CONTE